



Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa □

Roma, 12 Settembre 2008

Circolare n. 85

Allegati 8

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Aggiornamento della circolare n. 71 del 2.3.1994.|||

Pervengono frequentemente a questa Direzione segnalazioni che evidenziano comportamenti difformi tenuti dalle diverse Sedi nella gestione dell'attività di vigilanza. Si rende pertanto necessario un aggiornamento della disciplina già a suo tempo dettata con la circolare n. 71 del 2.3.1994 (all.1), che forniva precise linee di indirizzo riguardo all'organizzazione, alla programmazione e allo svolgimento dell'attività ispettiva.

Tale circolare viene quindi con la presente aggiornata anche in relazione alle sopraggiunte innovazioni normative, alla circolare n. 20/2008 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegata (all.2). Nella nuova stesura si tiene inoltre particolarmente conto della necessità di un più efficace utilizzo della risorsa ispettiva.

Alla presente circolare sono altresì allegati le tabelle sinottiche relative agli illeciti amministrativi per una agevole consultazione da parte degli ispettori (all.3, 4)

A tal fine innanzitutto si raccomanda di impiegare gli ispettori esclusivamente in compiti proprii, per non distoglierli dalla specifica attività di controlli esterni, limitandone la presenza negli uffici delle sedi allo strettissimo indispensabile.

Restano ovviamente in vigore le direttive generali a suo tempo emanate in materia di attività di vigilanza con le circolari n. 21 del 28.1.91, n. 245 del 15.10.91 e n.168 del 7.7.92 che si allegano (all.5, 6, 7).

Circa le modalità di gestione e verifica dell'attività ispettiva, in alcune sedi ancora incentrate su un controllo formale dei comportamenti operativi, appare indispensabile ricordare che il controllo direzionale deve essere indirizzato su un più efficace monitoraggio dei risultati complessivi e sull'uniformità di comportamento e, di primaria importanza, sul controllo della qualità dei verbali.

Resta valido il principio che le ispezioni vengano condotte in coppia, garanzia sia per i verbalizzanti sia per i datori di lavoro, specie nella fase di primo accesso, come, peraltro, già disposto nella circolare n. 71 del 2.3.1994 che confermava quanto già disposto nella circolare 21/1980.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di indirizzo si richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità che le visite ispettive siano attentamente preparate rapportando la forza da impegnare alle dimensioni dell'azienda ispezionanda e alla sua articolazione nel territorio. Occorre inoltre, nella fase di assegnazione delle pratiche ai funzionari e di controllo degli adempimenti, valutare i carichi di lavoro di ciascun ispettore, tenendo conto delle dimensioni e delle difficoltà presumibili delle indagini e ciò al fine di consentire una rapida conclusione degli accertamenti ed evitare accumuli di giacenze, specie se riferite ad ispezioni già iniziate.

La formulazione dei programmi individuali e il controllo dei risultati devono essere opportunamente formalizzati con cadenza mensile, costituendo un momento importantissimo di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro individuale e dell'Ufficio e, inoltre, una efficace leva organizzativa per l'ottimizzazione dei risultati.

Per la formalizzazione dei suddetti piani si utilizzerà la procedura VG00 in luogo della modulistica a suo tempo prevista nella circolare 71/1994.

Per gli accertamenti che si rendessero necessari in itinere o di iniziativa, diversi quindi da quelli indicati nel punto precedente, l'integrazione del programma avverrà a mezzo e-mail e sarà effettuata, a seconda dei casi, da parte dell'ufficio o da parte dell'ispettore.

Le nuove modalità di comunicazione (VG00, E-Mail) comportano, ovviamente, la conseguente autorizzazione ad effettuare, nell'ambito territoriale di competenza della Sede, tutti gli accessi presso le aziende in esso indicate e loro dipendenze, nonché presso tutti quei soggetti pubblici e privati che risultano direttamente collegati con l'accertamento ispettivo in corso.

In fase di esecuzione è rimessa alla valutazione dell'ispettore, nell'ambito del programma assegnatogli, la scelta dei luoghi e dei tempi nei quali effettuare o proseguire l'accertamento, e ciò anche per assicurare "*l'effetto sorpresa*" che è fondamentale per l'efficacia dell'intervento.

Pertanto l'ispettore dovrà tenere strettamente riservata ogni notizia relativa al programma e non dovrà preventivamente comunicare in sede i luoghi, gli orari e le aziende da visitare.

Lo stesso dovrà, comunque, mensilmente relazionare in modo particolareggiato e puntuale sull'attività svolta utilizzando l'allegato "***Prospetto consuntivo mensile***" compilato in ogni sua parte (all.8).

Si ribadisce ancora una volta l'importanza della verifica mensile quale momento di coinvolgimento degli operatori e strumento di misurazione dell'efficacia dell'azione sul campo e della validità dei programmi.

Sulla base del programma mensile assegnato sarà compilata **un'unica richiesta** di autorizzazione valida per il periodo di operatività dello stesso con l'indicazione delle sole località di residenza delle aziende utilizzando i moduli in uso, opportunamente adattati.

Questa soddisferà anche le condizioni richieste per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto per missioni o per adempimenti di servizio fuori dell'Ufficio.

Gli spostamenti presso le filiali delle aziende o presso consulenti, ovvero presso altre amministrazioni, per acquisire elementi utili al completamento dell'ispezione, non richiederanno un'ulteriore autorizzazione, anche per quanto riguarda l'eventuale utilizzo del mezzo proprio.

Con l'occasione si forniscono, infine, alcune ulteriori necessarie precisazioni:

Procedure concorsuali

L'intervento degli ispettori nelle attività concernenti le procedure concorsuali dovrà essere limitato esclusivamente a quelle situazioni in cui non sia stato possibile pervenire alla quantificazione del credito INPS in via amministrativa.

Verbali DPL

I verbali che pervengono dalle Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno essere definiti esclusivamente dagli uffici amministrativi, salvo che per il loro contenuto non si ravvisi la necessità di ulteriori specifici approfondimenti. I fatti riportati nei verbali delle DPL, comunque, in nessun caso dovranno costituire oggetto di successiva verbalizzazione.

Partecipazione degli Ispettori alle cause civili

È opportuno che la convocazione degli ispettori da parte degli uffici legali di sede, in occasione di discussione delle cause civili, venga limitata ai casi di effettiva necessità.

Aree metropolitane

Per quanto riguarda le grandi aree metropolitane si invitano i responsabili regionali della vigilanza a valutare l'opportunità di sperimentare, come già fatto con successo in alcune regioni, una programmazione in ambito provinciale cercando di superare l'attuale eccessiva segmentazione.

Ispezioni in agricoltura

Nella programmazione delle ispezioni prioritario criterio di selezione sarà il mancato versamento dei contributi risultanti dalla denuncia.

Per quanto riguarda l'eventuale annullamento di rapporti di lavoro è premessa indispensabile la certezza dell'assenza di prestazioni lavorative.

Nei casi in cui la denuncia DMAG sia stata presentata da *aziende senza terra* o anche da aziende impropriamente o indebitamente somministratrici di mano d'opera, si procederà, ove non sia conosciuto il nominativo dell'effettivo utilizzatore dei lavoratori, all'addebito alla ditta denunciante dei contributi dovuti, avuto riguardo alle conseguenze penali dell'omesso versamento delle quote trattenute ai lavoratori.

Tutto ciò restando impregiudicati gli eventuali risvolti penali delle vicende.

Nel caso di accertati rapporti di lavoro fittizi l'ispettore trasmetterà copia del verbale anche all'ufficio gestione posizione assicurative agricole per la tempestiva notifica ai lavoratori interessati del provvedimento di annullamento; ciò permetterà agli interessati di porre in essere i mezzi di impugnativa previsti a loro tutela.

Il Direttore generale
Crecco

Allegati:

- 1) circolare n. 71 del 2.3.1994
- 2) circolare n. 20/2008 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 3) prospetto sanzioni amministrative processo verbale aziende DM/10
- 4) prospetto sanzioni amministrative processo verbale aziende DM/AG
- 5) circolare n. 21 del 28.1.1991
- 6) circolare n. 245 del 15.10.1991
- 7) circolare n.168 del 7.7.1992
- 8) prospetto consuntivo mensile

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3, §Allegato 4, §Allegato 5, §Allegato 6, §Allegato 7, §Allegato 8.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede di:	INPS Matr. :
Codice:	Codice Fiscale:
Partita Iva:	Ind. Sede INPS:

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI (DM/10)

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, 7° comma, L. 24/11/81 n. 689)

Nuovi Illeciti

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI DIFFIDA D.LGS. 124/04
			MINIMO	MASSIMO		
art. 39 comma 1 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	non ha istituito e tenuto il libro unico del lavoro o abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare i sistemi di tenuta previsti	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 2.500	€ 833	€ 500
art. 3, comma 2, Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 (datori di lavoro)	non ha esibito tempestivamente agli organi di vigilanza il libro unico del lavoro	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 200	€ 2.000	€ 400	Non sanabile
art. 3, comma 3, Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 (soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12)	non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni.	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 250	€ 2.000	€ 500	Non sanabile
art. 3, comma 3, Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 (soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12)	non ha esibito, la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni (recidivo)	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	Non sanabile

- art. 3, comma 3, Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 (consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati)	non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni	art. 40 comma 1 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 1.000	€ 200	Non sanabile
- art. 6, comma 1 e 2, Decreto Ministeriale 9 luglio 2008	non ha conservato per la durata di 5 anni il libro unico del lavoro	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	Non sanabile
- art. 6, comma 1 e 2, Decreto Ministeriale 9 luglio 2008	non ha conservato per la durata di 5 anni i libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 39 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	Non sanabile
- art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci lavoratori)	ha ommesso di effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	€ 150
- art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	ha ommesso di effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	€ 500
- art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci lavoratori)	ha effettuato registrazioni nel libro unico del lavoro non corrispondenti al vero	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	Non sanabile
- art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	ha effettuato registrazioni nel libro unico del lavoro non corrispondenti al vero	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	Non sanabile

- (violazione riferita a più di dieci lavoratori)						
- art. 39 comma 3 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 - (violazione riferita a non più di dieci lavoratori)	non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	€ 100
- art. 39 comma 3 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 - (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	€ 150

Illeciti preesistenti e tuttora validi

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIÀ AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L. 689/81		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI DIFFIDA D.LGS. 124/04
			MINIMO	MASSIMO		
art. 42 del T.U. 30/5/1955, n. 797	ha omesso di inviare all'INPS i rendiconti dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori	art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 255	€ 2580	€ 510	Non sanabile
art. 45, 1° e 2° c., R.D. 7/12/1924, n. 2270	non ha rilasciato il certificato di licenziamento con l'indicazione dei dati prescritti al lavoratore nonostante la richiesta dello stesso e non ha fornito all'INPS entro 5 giorni dalla richiesta le relative informazioni	art. 45, 3° c., R.D. n. 2270/24. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 25	€ 60	€ 20 per dipendente	€ 20
artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	non ha corrisposto gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030	€ 515
artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	ha corrisposto con ritardo gli assegni familiari agli aventi diritto (in questo caso sarà sempre dovuta la sanzione minima ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 124/04 per inadempimento tardivo ma sanato spontaneamente)	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030	€ 515
artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	ha corrisposto in misura inferiore gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030	€ 515
art. 1, 1° c., D.L. 683/79 - L. 33/80	non ha corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera di malattia e di maternità entro i termini stabiliti	art. 1, 10° c., D.L. 663/79 e L. 33/80. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125 per ogni dipendente	€ 42 per ogni dipendente	€ 31 per ogni dipendente
art. 8, 4° c., D.L. 463/83 - L.	ha omesso di	art. 8, 4° c.,	-----	€ 2580	€ 860	€ 645

638/83	comunicare la qualifica di pensionato di invalidità' del lavoratore	D.L. 463/83 conv. con L. 638/83. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.		per ogni dipendente	per ogni dipendente	per ogni dipendente
- art. 3 L. 638/83	ha impedito ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei propri poteri o ha scientemente fornito dati infedeli o incompleti	art. 3, 3° c., D.L. 11/5/1983. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 1290	€ 12910	€ 2580	Non sanabile
- art. 1, 1° e 4° c., D.L. 352/6.7.78 conv. L. 467/4.8.78	ha omesso di comunicare il numero del codice fiscale, iscrizione CCIAA, matricola INAIL, oppure ha comunicato dati inesatti	art. 1°, c. 4, D.L. 352/6.7.78, conv. L. 487 del 4.7.78. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125 per ogni dipendente	€ 42 per ogni dipendente	€ 31 per ogni dipendente
- art. 2, 1° c., D.L. 352/6.7.78, conv. L. 467/4.8.78	ha omesso di comunicare entro 30 gg. la sospensione, variazione o cessazione dell'attività'	art. 2, 2° c., D.L. 352/6.7.78, conv. L. 467 del 4.8.78. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125	€ 42	€ 31
- Art.23 comma 3 L.4.4.52, N.218	Rifiuto di fornire dati e/o documentazione nel corso dell'ispezione	Art.23 comma 3 L.4.4.52 N.218. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 60	€ 645	€ 120	Non sanabile

Illeciti abrogati

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIA' AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L. 689/81		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI DIFFIDA D.LGS. 124/04
			MINIMO	MASSIMO		
- Art. 20 punto 1 e art. 25 T.U. 30/6/65 n.1124	Non ha provveduto ad iscrivere nel regolamento libro di matricola e libro paga I dati relativi ai lavoratori soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L.	art. 195 T.U. 1124/65 modificato dall'art. 15 del D.L.G.S. 758/94. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06	€ 125	€ 770	€ 250	€ 125
- art. 134 1° e 2° c. R.D. 28/8/1924, n. 1422 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 140 R.D.L. 4/10/1935, n. 1827)	Non ha effettuato le prescritte registrazioni nei libri di paga e matricola vid. INPS	art. 142, 2° c., R.D. n. 1422/24. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06	€ 25	€ 150	€ 50	€ 25
- art. 42, 1° c., L. 153/69, art. 2, c. 19, L. 638/83	non ha conservato per la durata di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione i libri di matricola e/o di paga	art. 2 L. 638/83. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06	€ 75	€ 385	€ 129	Non sanabile
- art. 39, 1° c., D.P.R. 30/5/1955, n. 797	ha ommesso di registrare sul libro matricola e/o paga il numero delle persone a carico dei lavoratori e per le quali sono dovuti e corrisposti gli assegni familiari	art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 255	€ 2580	€ 510	€ 255
- art. 39, 2° c., D.P.R. 30/5/1955, n. 797	ha ommesso di registrare sul libro di matricola gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS per l'erogazione degli assegni familiari ai lavoratori aventi genitori e ascendenti, figli ed equiparati a carico	art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 255	€ 2580	€ 510	€ 255
- art. 41 D.P.R. 30/5/1955, n. 797	ha ommesso di registrare nel libro paga regolarmente, in tutto o in parte, gli assegni familiari corrisposti a lavoratori n.	art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 255	€ 2580	€ 510	€ 255
- art. 4, 5° c., D.L. 6/7/78 n. 352 - L. 467/78 art. 2, c. 17, D.L.	non ha consegnato ai lavoratori copie della denuncia nominativa	art. 4, 5° c., D.L. 352/78 e L. 467/78.	€ 10 per ogni	€ 125 per ogni dipende	€ 20 per dipenden	€ 10 per dipenden

463/83 - L. 638/88	delle retribuzioni entro i termini prescritti e/o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro	Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	dipendente	nte	te	te
art. 4, 5° c., D.L. 6/7/78 n. 352 convertito nella legge 4/8/78, n. 467	ha consegnato ai lavoratori denuncia nominativa con dati infedeli o incompleti	art. 4, 5° c., D.L. 352/78 e L. 467/78. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06	€ 10 per ogni dipendente	€ 125 per ogni dipendente	€ 20 per dipendente	€ 10 per dipendente
artt. 39, 1° c., - art. 40 del D.P.R. 30/5/1955 n. 797 - L. 79/83 - L. 41/86 - D.L. 89/88	non ha prodotto la documentazione prescritta e/o richiesta	art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 155	€ 2580	€ 510	Non sanabile
art. 30, 1° e 2° c., L. 843/21.12.978	ha omesso di inviare all'INPS i rendiconti dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori (mod. DM/10M)	art. 30, 2° e 3° c., L. 843/21.12.78. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125 per ogni dipendente	€ 42 per ogni dipendente	€ 31 per dipendente
art. 30, 1° e 2° c., L. 843/21.12.78	ha omesso di inviare all'INPS i rendiconti dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori (mod. DM 10/S)	art. 30, 2° e 3° c., L. 843/21.12.78. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125 per ogni dipendente	€ 42 per ogni dipendente	€ 31 per dipendente
art. 4, 1° e 2° c., D.L. 6/7/78 n. 352 conv. L. 467/4.8.78	non ha inviato all'INPS entro i termini stabiliti, ovvero vi ha provveduto fornendo dati infedeli o incompleti, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati (O1/M)	art. 4, 2° c., D.L. 352/6.7.78, conv. L. 4.8.78 n. 467. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 25 per ogni dipendente	€ 8 per dipendente	€ 6 per dipendente
Art. 21 T.U. n. 1124/65	Omessa esibizione dei libri matricola e/o di paga	Art.195 T.U. 1124/65 modificato dall'Art. 15 del D.Lgs. 758/94 e Art.1 comma 1178 L.296/06	€ 4000	€ 12000	€ 4000	Non sanabile
Art. 20 T.U. n. 1124/65	Omessa istituzione dei libri matricola e/o di paga	Art.195 T.U. 1124/65 modificato dall'Art. 15 del D.Lgs. 758/94 e Art.1 comma 1178 L.296/06	€ 4000	€ 12000	€ 4000	Non sanabile
Art. 21 T.U. 30/6/65 n. 1124	Semplice rimozione del libro paga e matricola vidimati INAIL	Art. 195 T.U. n.1124/65 modificato dall'Art. 15 del D.L.G.S. 758/94. Importi quintuplicati ex Art. 1	€ 125	€ 770	€ 250	Non sanabile

		comma 1177 L. 296/06				
- Art. 134 1° e 2° c., R.D. 28/8/1924 n. 1422 (tuttora in vigore ai sensi dell'Art. 140 R.D.L. 4/10/1935, n.1827)	Semplice rimozione del libro paga e matricola vidimati INPS	Art. 142 2° c., R.D. 1422/24. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06	€ 25	€ 150	€ 50	Non sanabile

Illeciti da comminare al lavoratore

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIÀ AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L. 689/81		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI DIFFIDA D.LGS. 124/04
			MINIMO	MASSIMO		
art. 20, 3° c., D.P.R. 30/5/1955 n. 797	ha ommesso di indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività' secondaria, l'azienda presso la quale gli sono corrisposti gli assegni familiari	art. 86, 2° c., D.P.R. n. 797. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 100	€ 1030	€ 200	Non sanabile
art. 38, 5° c., D.P.R. 30/5/1955 n. 797 art. 23, L. 41/86 art. 2, 7° c., D.L. 89/88	ha ommesso di denunciare al datore di lavoro, entro il termine prescritto, le variazioni del proprio stato di famiglia e le altre circostanze che influivano sul diritto agli assegni familiari	art. 85, 2° c., D.P.R. n. 797. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 100	€ 1030	€ 200	Non sanabile

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede di:	Cod. Sede:	Cod. Az.:				
Cod.Fisc.:	C.C.I.A.A.:					
Cod.Prov.:	Cod.Comune:	Progr.Az.:	N.Progr.:			
Partita IVA:	Ind. Sede INPS:					

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI (DMAG)

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, 7° comma, L. 24/11/81 n. 689)

Nuovi Illeciti

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI DIFFIDA D.LGS. 124/04
			MINIMO	MASSIMO		
art. 39 c. 1 D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/08, n. 133	non ha istituito e tenuto il libro unico del lavoro o ha messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare i sistemi di tenuta previsti.	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 2.500	€ 833	€ 500
art. 3, c. 2, D.M.9/7/08 (datori di lavoro)	Non ha esibito tempestivamente agli organi di vigilanza il libro unico del lavoro.	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 200	€ 2.000	€ 400	Non sanabile
art. 3, c. 3, D.M. 9/7/08 (soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della L. 11/1/79, n. 12)	Non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni.	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 250	€ 2.000	€ 500	Non sanabile

art. 3, c. 3, D.M. 9/7/08 (soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11/1/79, n. 12)	non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni (recidivo).	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	Non sanabile
art. 3, c. 3, D.M. 9/7/08 (consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati)	non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni.	art. 40 comma 1 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 1.000	€ 200	Non sanabile
art. 6, c. 1 e c. 2, D.M. 9/7/08	non ha conservato, per la durata di 5 anni, il libro unico del lavoro.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	Non sanabile
art. 6, c. 1 e c. 2, D.M. 9/7/08	non ha conservato, per la durata di 5 anni, i libri obbligatori in materia di lavoro, dismessi in seguito all'entrata in vigore dell'art. 39 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	Non sanabile
art. 39 c. 1 e c. 2 D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/08, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci lavoratori)	ha omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	€ 150
art. 39 c. 1 e c. 2 D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/08, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	ha omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	€ 500
art. 39 c. 1 e c. 2 D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci	ha effettuato registrazioni nel libro unico del lavoro non corrispondenti al vero.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	Non sanabile

lavoratori)						
- art. 39 c. 1 e c. 2 D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/08, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	ha effettuato registrazioni nel libro unico del lavoro non corrispondenti al vero.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	Non sanabile
- art. 39 c. 3 D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/08, n. 133. (violazione riferita a non più di dieci lavoratori)	non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	€ 100
- art. 39 comma 3 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	€ 150

Illeciti preesistenti e tuttora validi

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIA' AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L. 689/81		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA
			MINIMO	MASSIMO	
art.5 D.Lvo n. 375/93	Ha omesso di inviare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività la denuncia aziendale (modello D.A. - fogli da 1 a 4)	art. 5, ultimo comma, D.Lvo 375/1993. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
art. 5, 3° comma, D. Lvo n. 375/93, modificato dall'art. 9-ter, 3° comma, quarto periodo, Legge n. 608/96.	Ha omesso di comunicare all'INPS con modello D.A. le modificazioni della consistenza aziendale aventi rilevanza sul fabbisogno lavorativo ovvero il passaggio dal modello semplificato del registro d'impresa a quello ordinario.	art. 5, ultimo comma, D.Lvo n. 375/93. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
art. 5, 1° comma, D.Lvo n. 375/93	Ha inviato all'INPS la denuncia aziendale reticente e/o con elementi e dati infedeli.	art. 5, ultimo comma, D.Lvo n. 375/93. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
art 6, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 11/08/1993, 375	Ha omesso di inviare all'INPS la denuncia trimestrale riguardante i lavoratori occupati (mod. ACC.1/OTI) ovvero (mod. DMAG) e/o infedele presentazione della suddetta.	Art. 9-quater, comma 19° Legge 608/96. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 60	€ 385 per ogni dipendente	€ 120 per ogni dipendente
art. 3, 1° e 2° comma Legge 638/83	Ha impedito ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei propri poteri o ha scientemente fornito dati infedeli o incompleti	art. 3, 3° comma, D.L. n. 463/83 Legge di conv. n. 638/83. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 1290	€ 12910	€ 2580
art. 45, 1° e 2° comma, R.D. 7/12/1924, n. 2270.	Non ha rilasciato il certificato di licenziamento con l'indicazione dei dati prescritti al lavoratore nonostante la richiesta dello stesso e non ha fornito all'INPS entro 5 giorni dalla richiesta le relative informazioni	art. 45, 3° comma, R.D. 7/12/1924, n. 2270.	€ 25	€ 60	€ 20
artt. 39, 1° comma, - art. 40 del DPR 30/5/1955 n. 797 e succ.ve modificazioni	Non ha prodotto la documentazione prescritta e/o richiesta, ai funzionari ispettivi.	art. 85, 1° c., DPR n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 255	€ 2580	€ 510

- art. 8, 4° comma, D.L. 12/09/1983 n. 463 conv. Legge 638/83	Ha ommesso di comunicare la qualifica di pensionato di invalidità del lavoratore	art. 8, 4° comma, D.L. n. 463/83 conv.- L. 638/83. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 2580	€ 860
- art. 10, Legge 9/1/63 n.9.	Omissa, inesatta o incompleta presentazione della dichiarazione aziendale da parte dei Coltivatori Diretti e dei concedenti a mezzadria.	Art. 25, 1° comma, Legge 9/1/63, n. 9. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 35	€ 150	€ 50
- art. 10, Legge 9/1/63 n.9	Rifiuto di controfirmare la dichiarazione aziendale da parte dei mezzadri e coloni.	Art. 25, 2° comma, Legge 9/1/63, n. 9. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 35	€ 115	€ 38
- 4 art 01 c. 7 D.L. n.2 10/01/06 conv nella Legge 81/06.	Ha ommesso di ripresentare entro il 30/6/06 la D.A.	Art.5 Dlgs.vo 375/93 Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
- 16 artt. 39, 1° c., - art. 40 del D.P.R. 30/5/1955 n. 797 - L. 79/83 - L. 41/86 - D.L. 89/88	- non ha prodotto la documentazione prescritta e/o richiesta relativa all'ANF erogato	- art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	- € 155	- € 2580	- € 510
- 17 artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	non ha corrisposto gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030
- 18 artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	ha corrisposto con ritardo gli assegni familiari agli aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030
- 19 artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	ha corrisposto in misura inferiore gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030
- 20 art. 1, 1° c., D.L. 683/79 - L. 33/80	non ha corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera di malattia e di maternità entro i termini stabiliti	art. 1, 10° c., D.L. 663/79 e L. 33/80. Art. 1, 10° c., D.L. 663/79 e L. 33/80. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125 per ogni dipendente	€ 42 Per ogni dipendente

Illeciti preesistenti ed abrogati

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIA' AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L. 689/81		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA
			MINIMO	MASSIMO	
- art. 9-quater, commi 4°, 9° Legge n. 608/96	Ha ommesso di inviare all'INPS entro 5gg. la prima copia del registro d'impresa.	art. 9-quater, 18° comma, primo periodo, Legge n. 608/96. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 1290	€ 7745	€ 2580
- art. 42, 1° c., L. 153/69, - art. 9-quater, 21° comma, Legge 608/96.	Non ha conservato per la durata di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione il registro d'impresa e/o libro paga.	art. 42, 2° comma, Legge 153/69. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 75	€ 385	€ 128
- D.P.R. 1124/65 - Artt. 20 e 25	Ommessa o infedele compilazione del registro d'impresa allorché l'irregolarità non sia connessa o riferita alla data di assunzione del lavoratore. Non ha compilato entro il giorno successivo a quello di prestazione lavorativa la sezione presenze del registro ordinario	Art. 195 D.P.R. 1124/65 per rinvio dell'art. 9 quater, comma 21 D.L. 510/96 conv. In L. 608/96. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 125	€ 770	€ 250
- D.P.R. 1124/65 - artt. 21 e 25	Ommessa tenuta od esibizione da parte del datore di lavoro della sede aziendale della sezione matricola e paga del registro d'impresa ordinario/semplificato allorché l'omissione non sia ricollegabile all'accertamento sulla effettiva data di assunzione dei lavoratori	Art. 195 D.P.R. 1124/65 per rinvio dell'art. 9 quater, comma 21 D.L. 510/96 conv. In L. 608/96. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 125	€ 770	€ 250
- Legge 11/1/79 n° 12 art. 5, comma 1°, 2° e 3°	Ommessa esibizione del registro d'impresa ordinario/semplificato, e/o di altra documentazione obbligatoria in loro possesso, entro 15 giorni dalla richiesta dei funzionari ispettivi, da parte dei consulenti del lavoro, dei professionisti abilitati, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro mandatarie della tenuta di detti documenti.	Art. 5, comma 4° L. 11/1/79 n° 12. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 125	€ 515	€ 171

<p>Legge 11/1/79 n° 12 art. 5, comma 1°, 2° e 3°</p>	<p>Recidiva omessa esibizione del registro d'impresa ordinario/semplificato, e/o di altra documentazione obbligatoria in loro possesso, entro 15 giorni dalla richiesta dei funzionari ispettivi da parte dei consulenti del lavoro, dei professionisti abilitati, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro mandatarie della tenuta di detti documenti.</p>	<p>Art. 5, comma 4° L. 11/1/79 n° 12. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.</p>	<p>€ 255 in caso di recidiva</p>	<p>€ 1030 in caso di recidiva</p>	<p>€ 343 in caso di recidiva</p>
--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------